



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli

Settore Transizione Ecologica

Al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la
Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – SUA di Napoli
oopp.na-contratti@pec.mit.gov.it
mariateresa.mincione@mit.gov.it
daniela.albanese@mit.gov.it

e p.c. al Dirigente del Settore Transizione Ecologica
dott. Giuseppe De Rosa

LL.SS.

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del “Servizio di Conferimento dei Rifiuti Ingombranti (CER 20.03.07) provenienti dalla Raccolta Differenziata nel Comune di Giugliano in Campania” - CIG 88395134E3

VERBALE DI VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA

(art. 97, commi 1 – 2 bis - 5 – 6 – 7 d. lgs. 50/16)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il giorno 18.11.21, il sottoscritto ing. Vincenzo Brasiello in qualità di RUP della procedura di gara in oggetto, ha proceduto, ai sensi dell'articolo 97, del d.lgs.50/16, alla verifica dell'offerta anomala relativamente al procedimento di affidamento del servizio in oggetto da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso (art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 50/2016).

In esito alla procedura di cui in oggetto la Commissione di gara, nominata dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, S.U.A. di Napoli, con nota pec del 22/09/2021, ha trasmesso allo scrivente il report della seduta di gara tenutasi il giorno 20 settembre 2021, dal quale si evince che le offerte dei primi due concorrenti in gara sono risultate anormalmente basse.

Le offerte economiche pervenute sono le seguenti:

- 1) Ambiente Italia s.r.l. - Ribasso offerto 46,737%;
- 2) Nature Dream s.r.l. - Ribasso offerto 41,86%.

Il sottoscritto RUP, con note prot. 98381 del 27/09/2021 e prot. n. 98382 del 27/09/2021 ha richiesto ripetutamente, alla Società Ambiente Italia s.r.l. e alla Società Nature Dream s.r.l., di fornire la documentazione giustificativa di cui all'art. 97 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, atta a dimostrare la fattibilità della proposta presentata in sede di gara in relazione al ribasso offerto sull'importo a base d'asta.

La Società Ambiente Italia s.r.l., con nota prot. n. 101937 del 07/10/2021 e la Società Nature Dream s.r.l. con nota prot. n. 103661 del 11/10/2021, trasmettevano, nei tempi stabiliti, le relazioni giustificative, allegate al presente verbale.

Prima di iniziare la valutazione delle relazioni di congruità prodotte dalle Ditte prima e seconda classificata, si espongono i fondamenti a cui si atterrà nella valutazione della stessa, oltre a quanto previsto dall'art. 97, comma 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016:

1.1. della giurisprudenza consolidatosi nel tempo in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala:



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli

Settore Transizione Ecologica

- 1.a** la verifica dell'anomalia ha lo scopo di accertare la serietà, la sostenibilità e la sostanziale affidabilità della proposta contrattuale, in maniera da evitare che l'appalto sia aggiudicato a prezzi eccessivamente bassi, tali da non garantire la qualità e la regolarità dell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento e che, per tale ragione, in linea di principio il procedimento di verifica dell'anomalia è avulso da ogni formalismo, essendo improntato alla massima collaborazione tra la S.A. e l'offerente, ossia a tutelare, da un lato, l'interesse della S.A. ad individuare un contraente che abbia formulato l'offerta sulla base di elementi oggettivi e ben ponderati che ne assicurino la compatibilità con il primario obiettivo della esecuzione prestazione a regola d'arte, e mira altresì a tutelare, dall'altro, l'interesse imprenditoriale dell'operatore economico a sfruttare tutte le particolari situazioni favorevoli per risultare aggiudicatario dell'appalto;
- 1.b** la giustificazione dell'offerta deve essere estesa all'intero importo dell'appalto e deve essere rapportata al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- 1.c** l'anomalia può anche riguardare il margine di utile qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile di impresa. Peraltro, pur escludendosi che una impresa possa produrre una offerta economica priva di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- 1.d** la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta, non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva (cfr. Cons. Stato, sez. III, 23 ottobre 2015, n. 4894; TAR Piemonte, sez. I, 21 novembre 2014, n. 1892);
- 1.e** il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta, nel suo complesso, sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può, pertanto, ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- 1.f** la valutazione dell'anomalia deve essere analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che comporti la revoca dell'aggiudicazione provvisoria; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni offerte dall'impresa, qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle Imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assuma un valore giuridico che rende possibile il richiamo (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 20 luglio 2015, n. 9881).

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto RUP ha proceduto ad analizzare la Documentazione trasmessa dalla Società Ambiente Italia s.r.l., prima classificata, costituita da una relazione economica richiamante analiticamente le singole voci di costo a giustificazioni dell'offerta anomala presentata e alla quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

Dalla relazione esplicativa si è rilevato, in particolare che la Ditta, ha fornito le giustificazioni relative alle seguenti voci:

- Costo del personale e mezzi d'opera per ciascuna delle seguenti fasi: 1) controllo ed accettazione del materiale, 2) ricezione del materiale, 3) cernita, 4) avvio a recupero dei rifiuti valorizzabili, 5) avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti non valorizzabili.

Il RUP, a seguito dell'analisi dell'offerta nel suo complesso e delle relative giustificazioni, ritiene che la Società Ambiente Italia s.r.l. abbia dimostrato che la sua offerta sia nel suo complesso seria ed attendibile e trovi



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli

Settore Transizione Ecologica

rispondenza sia nella realtà del mercato che in quella aziendale; pertanto il RUP ritiene non anomala e congrua l'offerta presentata dalla prima classificata Società Ambiente Italia s.r.l.

Successivamente si è passati ad analizzare la Documentazione trasmessa dalla Società Nature Dream s.r.l., seconda classificata, costituita da una nota alla quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

Da tale nota si è rilevato che le giustificazioni riguardano le condizioni di vantaggio che hanno consentito l'offerta presentata in sede di gara.

In Particolare le giustificazioni hanno riguardato l'economia del procedimento di costruzione delle modalità operative, del processo di fabbricazione tenendo conto dei procedimenti integrati e coordinati, qualità di rifiuti da trattare e cadenza giornaliera media, del metodo di prestazione tenendo conto delle fasi operative raggruppate e suddivisione in zone di lavoro. Nella formulazione dell'offerta economica per la determinazione del costo della manodopera, si è fatto riferimento alle tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relative ai servizi ambientali – aziende private – aggiornate a marzo 2019.

Il RUP, a seguito dell'analisi dell'offerta nel suo complesso e delle relative giustificazioni, ritiene che la Società Nature Dream s.r.l. abbia dimostrato che la sua offerta sia nel suo complesso seria ed attendibile e trovi rispondenza sia nella realtà del mercato che in quella aziendale; pertanto il RUP ritiene non anomala e congrua l'offerta presentata dalla seconda classificata Società Nature Dream s.r.l.

Il RUP trasmette il presente verbale alla Commissione di gara per la formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione

Giugliano in Campania, 18/11/2021

Il Responsabile del Procedimento
F.to ing. Vincenzo Brasiello (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa